



Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA

Coordinamento Provinciale Catanzaro

**Dott.ssa Angela Paravati
Direttore CC Siano
CATANZARO**

E,p.c.

**Al Segretario Nazionale
uilpenitenziari
Gennarino De Fazio
ROMA**

Oggetto: corresponsione indennità di presenza esterna al personale di Polizia Penitenziaria – addetto segreteria, addetti ragioneria, addetto al Ced, addetti agli uffici del nucleo traduzioni e piantonamenti ecc.

Negli ultimi anni sono intervenute diversi provvedimenti giurisdizionali – parere del consiglio di stato 1227/2009 e tar della valle d'Aosta con sentenza 0055 del 2010 - che hanno sostanzialmente ribadito che l'indennità per i servizi esterni al personale di Polizia Penitenziaria che presta servizio al di fuori del muro di cinta – per intenderci: segreteria, ragioneria ecc. – vada corrisposta anche a " *quel personale per il solo fatto che ci siano detenuti che prestano ivi la loro mansione lavorativa senza che vi sia un legame funzionale con la presenza del detenuto*".

Prima ancora della sentenza che ne ha determinato l'estensione del riconoscimento, era intervenuto un parere del Consiglio di Stato – 1227/2009 – che appunto analizzando tutte le normative che si sono susseguite nel tempo –art 9 dpr 395/95, art 11 del dpr 19 marzo 1999 n.254, art 9 dpr 18 giugno 2002 n. 164 – si muoveva nell'indirizzo del virgolettato sopra esposto. Il predetto parere considerava anche il contenuto della circolare del Dap, n.0388688 del 13 dicembre 2007, in cui sono state fornite direttive unitarie per la corretta applicazione delle disposizioni che hanno disciplinato, nel

tempo, l'attribuzione dell'indennità per servizi esterni, ritenendo che la corretta applicazione della circolare in parola si muovesse di fatto nella direzione della corresponsione dell'indennità prevista dal dpr 395/95 anche al personale che presta la propria attività lavorativa in ambienti al di fuori del muro di cinta che possono ospitare uno o più detenuti provvisoriamente – è il caso dei detenuti di cui all'articolo 21 O.P.- purchè il servizio si protragga per almeno 3 ore continuative.

La sentenza del Tar sopra citata inoltre nel riconoscere il parere non vincolante del Consiglio di Stato, afferma che "*l'Amministrazione è comunque tenuta all'osservanza del disposto normativo del citato art. 9, comma 2, del DPR395/95, la cui chiarezza è ben evidenziata nel corpo del parere («...Condizione sufficiente perché, ai sensi dell'art. 9, sia riconosciuto il beneficio economico in parola è appunto la semplice presenza nel reparto di detenuti o internati e comunque negli altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati...»)*" evidenziando quell'assenza di legame funzionale perché si perfezioni la maturazione dell'indennità.

Ed è anche chiaro il riferimento alla circolare del Dap sopra citata che specifica "*la norma estende altresì la sua efficacia a tutti gli altri ambienti lavorativi dei detenuti, per effetto dell'applicazione del regime di semilibertà o del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 O.P.*"

Nel caso specifico di codesta Casa Circondariale i detenuti ammessi al lavoro all'esterno – n° 6 – prestano la loro attività lavorativa fuori dal muro di cinta per oltre 3 ore continuative.

Voglia pertanto la Signoria Vostra, alla luce di quanto sopra rappresentato, uniformarsi nell'estensione del pagamento della suddetta presenza al personale spettante, in oggetto meglio evidenziato, disponendo adeguate direttive in merito.

Catanzaro, 23/09/2013.

**Il Segretario Provinciale
Paradiso Salvatore**

